



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-214/18, 10 aprile 2019, ECLI:EU:C:2019:301	H.W. contro Aleksandra Treder	VIII	Rinvio pregiudiziale	PL	Tribunale Circondariale - Organo di non ultima istanza	-	Sentenza	Neutralità dell'IVA e proporzionalità	Esecuzione forzata – Diritti di esecuzione determinati dalla legge – Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l'importo di tali diritti di esecuzione include l'IVA – Principi di neutralità e di proporzionalità - Direttiva 2006/112/CE
Classificazione									
- Diritto primario e secondario - Imposizione indiretta (IVA)									
Questione pregiudiziale									
«Se, alla luce del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in particolare degli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché 73, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultima, nonché del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, desumibile da detta direttiva e da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, e in considerazione del dettato dell'articolo 29a, paragrafi 1 e 6, punto 1, della legge polacca in materia di imposta sul valore aggiunto, dell'11 marzo 2004 (versione consolidata in GU polacca 2017, prot. n. 1221, e successive modifiche), in combinato disposto con gli articoli 49, paragrafo 1, 35 e 63, paragrafo 4, della legge polacca in materia di ufficiali giudiziari ed esecuzione forzata, del 29 agosto 1997 (versione consolidata in GU polacca 2017, prot. n. 1277, e successive modifiche), sia ammissibile la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall'ufficiale giudiziario comprendono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, alla luce del principio di proporzionalità, da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, sia ammissibile la tesi secondo la quale l'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto, con riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione, a versare l'imposta sul valore aggiunto, dispone concretamente di qualsiasi strumento giuridico al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali a lui incombenti, qualora si ammetta che i diritti di esecuzione applicati in base alla legge polacca sugli ufficiali giudiziari e sull'esecuzione forzata contengono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto».									
Dispositivo									
Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l'IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest'ultimo.									
Nota redazionale									
Con la sentenza in oggetto, l'Ottava Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato compatibile con il diritto dell'Unione l'applicazione della prassi amministrativa prevista dalla Polonia, in base alla quale l'IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un pubblico ufficiale nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da tale soggetto. Al riguardo, il Tribunale circondariale di Sopot aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità della prassi amministrativa appena richiamata, al fine di determinare se essa contrastasse con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e s.m.i. (nel prosieguo la 'Direttiva IVA'), nonché con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità. La vicenda trae origine dalla conclusione di un procedimento di esecuzione forzata, nell'ambito del quale la parte creditrice aveva incaricato la sig.ra Treder, ufficiale giudiziario presso il Tribunale circondariale di Sopot, a portare avanti la procedura nei confronti del debitore. Finalizzato l'incarico, l'ufficiale giudiziario procedeva a fissare l'importo dei diritti di esecuzione dovuti per tale procedimento, in base alle previsioni della legge sugli ufficiali giudiziari, maggiorandoli dell'IVA. Con la prima domanda il giudice del rinvio si domandava se la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall'ufficiale giudiziario comprendono l'importo dell'IVA dovesse ritenersi compatibile con la Direttiva IVA e, in particolare, con gli artt. 1, 2 paragrafo 1, lettere a) e c), nonché 73, in combinato disposto con l'articolo 78, primo comma, lettera a), nonché con il principio di neutralità dell'IVA. Con la seconda domanda, subordinata alla risposta affermativa alla prima questione, il Tribunale circondariale di Sopot si domandava se, alla luce del principio di proporzionalità, fosse ammissibile la tesi secondo la quale l'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto - con riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione - a versare l'IVA, disporrebbe concretamente di idonei strumenti giuridici al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali a lui incombenti. In via preliminare, la CGUE ha osservato che, di regola, l'ufficiale giudiziario che effettua una prestazione di servizi è tenuto a versare la relativa IVA, qualora non si tratti di prestazione rientrante tra i casi di esenzione; la base imponibile di tale operazione attiva comprende, ad eccezione dell'IVA, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore per tale prestazione. Ciò posto la CGUE ha ricordato, prima di tutto, che non vi sia alcuna norma nella Direttiva IVA che determini esplicitamente se i diritti di esecuzione dovuti all'ufficiale giudiziario vadano intesi quali crediti lordi, comprensivi dell'IVA, o meno. Di conseguenza, trattandosi di questione rimessa allo Stato membro, la Corte si è limitata a richiamare le previsioni del diritto nazionale polacco, secondo cui all'importo dei diritti di esecuzione percepiti dall'ufficiale giudiziario non può essere aggiunta alcuna maggiorazione a titolo di IVA. La Corte, considerato che la base imponibile dell'IVA comprende, ad eccezione dell'IVA stessa, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato, ha concluso che l'importo dei diritti di esecuzione in questione dev'essere considerato come già comprensivo di tale imposta. Secondo la Corte, inoltre, tale conclusione non può ritenersi in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA, in quanto consente ai soggetti passivi di contribuire al pagamento dell'IVA, nella stessa proporzione, sulla totalità dell'importo percepito per le operazioni imponibili; né, d'altra parte, determina una lesione del principio secondo cui l'IVA debba incidere unicamente il consumatore finale. Ciò in quanto la circostanza di considerare l'importo dei diritti di esecuzione come già comprensivo dell'IVA comporta che la base imponibile dell'IVA, dovute alle autorità tributarie, non sarà superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l'IVA dovuta in definitiva da tale consumatore.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									